

inserto  
estraibile

GUIDA ALLA LEGGE  
AL DIRITTO

# Famiglia e minori

**DOSSIER**

INSERTO AL N. 6 - GIUGNO 2007

## **Bullismo: le strategie di contrasto**

La normativa, gli orientamenti  
e i profili psicologici

a cura di

**Maurizio Ascione e Silvia Sartori**

## Nel «mobbing adolescenziale» giudici alle prese con il rebus della quantificazione del danno

*Cresce l'allarme sociale  
generato dalle crudeltà  
commesse dai minori  
nei confronti dei coetanei,  
grazie anche ai filmati  
diffusi in rete  
e sui cellulari  
dai prevaricatori*

**G**ia nei secoli scorsi, la letteratura italiana e straniera tratteggiava esempi memorabili di ragazzini più o meno "bulli" e delle loro vittime. Si pensi alle note «Avventure di Giamburrasca» (1907), ai ben più pesanti soprusi commessi da Franz Kromer a danno di Emil Sinclair in «Demian» di Hermann Hesse (1919) e, ancor prima, alle eroiche gesta di Garzone, indimenticabile protagonista di «Cuore» di De Amicis (1888), che difende con coraggio i compagni più deboli, scherniti da coetanei senza scrupoli.

A quasi cent'anni di distanza dalla loro pubblicazione, quelle pagine ormai datate sono, pur tuttavia, ancora attuali, in una società come quella italiana (ma non solo), nella quale si parla sempre più di bullismo.

Secondo gli esperti (primo fra tutti Dan Olweus, autore del «Bullismo a scuola: ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono», Firenze, edizioni Giunti, 1996), tale fenomeno si realizza quando uno studente «è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni». Più precisamente, la dottrina parla di bullismo con riferimento a gesti di prevaricazione fra minorenni, di età compresa tra i 7/8 e i 14/16

anni, caratterizzati dall'intenzionalità dell'azione, dalla persistenza delle condotte bullistiche e dalla disuguaglianza di potere e di forza tra bullo e vittima. Questo tipo di comportamento, definito anche «mobbing adolescenziale», viene denunciato con sempre maggiore frequenza dai mezzi di comunicazione, che sottolineano soprattutto la crudeltà dei modi con cui esso si realizza e la sua crescente diffusione negli ambienti scolastici ed extrascolastici. L'allarme sociale generato dal bullismo è legato soprattutto al notevole richiamo dei numerosi filmati che circolano in rete, che danno testimonianza visiva delle prevaricazioni commesse dai minori a danno dei coetanei, tanto da aver indotto i giornali a parlare di «cyber-bullismo».

Il risalto dato al problema ha fatto crescere l'interesse anche degli operatori del diritto, che si interrogano, sempre più spesso, sulle conseguenze che gli atti di bullismo possono generare sul piano civile, penale e disciplinare.

**La responsabilità civile** - Dal punto di vista della responsabilità civile, l'atto di bullismo può venire in rilievo come illecito extracontrattuale, dal momento che si discute di comportamenti contrari al generale principio del *neminem laedere*.

Ciò va detto con riferimento a tutti gli atti di bullismo che presentano i tre elementi costitutivi dell'illecito civile, ovvero: un comportamento casualmente connesso all'evento dannoso, l'antigiuridicità dell'atto, e, sotto il profilo soggettivo, la colpevolezza.

Ai fini dell'analisi del fenomeno bullismo, si deve prestare particolare attenzione all'elemento soggettivo dell'illecito, che, come noto, è legato al concetto di capacità naturale, intesa come

capacità di intendere e di volere.

Nel caso di danni procurati da un minorenne, la capacità va accertata con particolare rigore, considerando lo sviluppo intellettuale e fisico dell'agente, la presenza di eventuali malattie e l'effettiva attitudine ad autodeterminarsi. Tale valutazione non è di poco conto, perché il possesso o l'assenza della capacità di discernimento costituiscono il discrimen per l'individuazione delle norme applicabili ai singoli fatti di bullismo.

E infatti, solo se si tiene ben presente la distinzione tra minore dotato di capacità naturale e minore incapace d'intendere e di volere si potrà poi agilmente procedere all'individuazione dei soggetti civilmente responsabili per gli atti di violenza.

In tal senso depone il chiaro dettato dell'articolo 2046 del Cc, in base al quale «non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa».

Applicando tale principio alle ipotesi di bullismo, è evidente che se il soggetto autore dell'illecito è un minore incapace di intendere e di volere, questi è esente da responsabilità, salvo che non si sia posto per colpa propria in tale condizione.

**La culpa in vigilando** - Nei casi di incapacità naturale, in luogo del mino-

### Gli approfondimenti

- Gli orientamenti giurisprudenziali.....VII
- Le regole della scuola.....X
- Gli aspetti psicologici.....XII

## Il quadro giuridico

re risponde dell'illecito «chi è tenuto alla sorveglianza» (articolo 2047 del Cc). La giurisprudenza ha chiarito che il dovere di sorveglianza può essere l'effetto non solo di un obbligo giuridico, derivante da un legame familiare (genitori o nonni), dall'esercizio di una specifica attività professionale (insegnanti), o da un titolo contrattuale (baby-sitter), ma, più semplicemente, anche di una libera scelta del soggetto, che, accogliendo il minore nella propria sfera personale o familiare, assume spontaneamente il compito di prevenire o impedire che il comportamento dell'incapace possa determinare un danno. Va precisato, inoltre, che l'estensione del dovere di sorveglianza non può essere determinato in via assoluta, bensì in modo relativo, cioè considerando le specifiche circostanze di tempo, luogo, ambiente e pericolo, che, in ragione dell'età e della incapacità del sorvegliato, possono facilitare o consentire il compimento di atti lesivi (Cassazione, 24 maggio 1997 n. 4633).

Il sorvegliante che non osserva il dovere di vigilanza incorre in *culpa in vigilando*, cui consegue una responsabilità diretta per il fatto illecito. Si sottolinea, infatti, che il sorvegliante risponde per fatto proprio, per non avere, con idoneo comportamento, vigilato sul minore e, quindi, impedito il fatto.

In ogni caso, il sorvegliante, sul quale grava una presunzione di responsabilità *iuris tantum*, è ammesso a provare «di non aver potuto impedire il fatto» (articolo 2047 del codice civile).

In caso di prova positiva o di inesistenza del nesso di causalità tra l'omissione del sorvegliante e il fatto dannoso, la vittima del bullo non avrebbe, a rigore, diritto al ristoro dei danni subiti. Pur tuttavia, in risposta a un'esigenza di solidarietà sociale, che certamente si accentua nei casi di violenza tra minori, l'articolo 2047, comma 2, del Cc impone all'autore del danno, altrimenti irresponsabile, di corrispondere alla vittima un equo indennizzo, rapportato alle condizioni economiche delle parti al momento della liquidazione.



Nel caso in cui il soggetto bullo è, invece, un minore capace di intendere e di volere, viene in rilievo la disciplina di cui all'articolo 2048 del Cc, che regola la «responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte». Dalla lettura della norma emerge la necessità di distinguere, nell'ampia categoria dei minori capaci di intendere e di volere, la figura del minore emancipato da quella del minore incapace d'agire. Il primo, infatti, risponde in via esclusiva del fatto illecito. Il secondo, invece, se convivente con i genitori o con il tutore, condivide in via solidale la propria responsabilità con i soggetti che curano la sua educazione.

E invero, elemento costitutivo della responsabilità ex articolo 2048 del Cc è, oltre alla capacità di intendere e di volere del minore, anche dalla coabitazione, ovvero sia quella consuetudine alla vita in comune tra minore e adulto, che impone e consente a genitori e tutori di adempiere al dovere educativo loro im-

posto dagli articoli 147 e 315 del Cc e dagli articoli 30 e 31 della Costituzione.

**La culpa in educando** - Il requisito della coabitazione non viene meno per la semplice assenza temporanea o prolungata del minore dalla residenza familiare, se l'allontanamento è dovuto a motivi di svago (gite scolastiche o soggiorno estivo) o di studio. La coabitazione è esclusa, invece, quando il minore lascia stabilmente la casa per fatto non imputabile al genitore. Per questa ragione si deve ritenere che il genitore o il tutore siano tenuti a rispondere del danno commesso dal bullo anche durante un'assenza temporanea dalla casa d'abitazione o in semplici occasioni di gioco, al di fuori dell'ambito familiare. Vale, peraltro, la pena di sottolineare che il tenore del dovere educativo va rapportato alle abitudini, al carattere, alle condizioni sociali e familiari oltre che all'ambiente nel quale il bullo si muove.

Se genitori o tutori vengono meno a

## Il quadro giuridico

## Il dovere di sorveglianza

Il dovere di sorveglianza di un incapace, quale fonte di responsabilità per il danno cagionato dall'incapace medesimo, ai sensi dell'articolo 2047 comma 1, del Cc può essere l'effetto non soltanto di un vincolo giuridico, ma anche di una scelta liberamente compiuta da un soggetto, il quale, accogliendo l'incapace nella sua sfera personale o familiare, assume spontaneamente il compito di prevenire o impedire che il suo comportamento possa arrecare nocumento ad altri. (Nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la Suprema corte ha ritenuto correttamente applicata la citata norma, con riguardo al danno cagionato da un bambino di quattro anni a carico del marito della madre del minore, il quale, pur non avendolo riconosciuto, conviveva con lui e con la moglie, formando un unico nucleo familiare).

■ Cassazione, sezione III civile, sentenza 12 maggio 1981 n. 3142

tale dovere, essi incorrono *in culpa in educando* e, quindi, nella responsabilità ex articolo 2048 del Cc. Con riguardo all'ipotesi di illeciti particolarmente gravi, come nel caso del bullismo, il giudice può dedurre il mancato rispetto del dovere educativo dalle stesse modalità con le quali la vessazione viene posta in essere, se, con il proprio atteggiamento, il minore rivela la mancanza di valori morali e la carenza di un adeguato supporto educativo.

Ciò posto, va detto, poi, che nonostante l'articolo 2048 del Cc disciplini la responsabilità di genitori e tutori contestualmente a quella di precettori e di maestri d'arte, la posizione di questi ultimi si distingue sotto un duplice profilo. E infatti, mentre genitori e tutori rispondono per mancata osservanza del dovere di educazione, precettori e maestri d'arte, sui quali non grava il medesimo dovere educativo, sono responsabili solo *per culpa in vigilando*. Inoltre, essi rispondono del danno cagionato a terzi dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti limitatamente ai fatti verificatisi nel «tempo in cui sono sotto la loro vigilanza» (articolo 2048, comma 2, del Cc). A tal fine, i minori si considerano sottoposti alla vigilanza dei precettori non soltanto durante il periodo destinato alle lezioni, ma anche durante la ricreazione, le gite scolastiche e le ore di svago trascorse nei locali scolastici o di pertinenza della scuola. Tale dovere di vigilanza

varia, peraltro, con l'età del minore; rigoroso per gli insegnanti delle scuole elementari, esso tende ad attenuarsi per gli insegnanti di scuole superiori.

**Gli insegnanti** - Chiarita in termini generali la portata della responsabilità dei precettori, è bene distinguere, in quest'ampia categoria di soggetti, la figura degli insegnanti. Il loro ruolo, infatti, è determinante nella lotta contro il bullismo, dal momento che il fenomeno si consuma con maggior frequenza proprio nei locali scolastici.

In linea generale, si può dire che gli insegnanti sono chiamati a rispondere degli illeciti commessi dagli studenti nei confronti dei coetanei in base all'articolo 2048 del codice civile.

Tuttavia, se tale assunto vale *de plano* per gli insegnanti delle scuole pubbliche non statali o per gli insegnanti delle scuole private, lo stesso non può dirsi con riferimento agli insegnanti di scuole pubbliche statali.

Questi, infatti, godono di un trattamento particolare, regolato dall'articolo 61 della legge 312/1980, a mente del quale «la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi».

Dalla lettura del dettato normativo emerge che la disciplina speciale riservata agli insegnanti statali non modifica, sul piano sostanziale, il regime della responsabilità civile per danni provocati da studenti e alunni. Secondo la giurisprudenza, infatti, la legge conferma l'esistenza, in capo agli insegnanti, del dovere di vigilanza e, con esso, dell'eventuale responsabilità *per culpa in vigilando*. Stante il rapporto organico esistente tra personale docente e amministrazione statale, tale responsabilità si comunica direttamente alla scuola, che viene chiamata a rispondere del danno cagionato ai minori da parte dei discenti nel tempo in cui essi sono sottoposti alla sorveglianza del personale medesimo. Diversamente opinando, non si potrebbe individuare nell'ordinamento una norma attributiva della responsabilità. Sul piano processuale, tale principio si traduce in una surrogazione dell'amministrazione al personale insegnante, che risulta, quindi, carente di legittimazione passiva nel caso di azione per danni arrecati da un alunno al compagno. È in ogni caso fatto salvo il diritto dall'amministrazione statale di rivalersi nei confronti dell'insegnante, nel caso sia ravvisabile il dolo o la colpa grave di quest'ultimo.

Al di là di ogni distinguo, è comunque ammessa, a favore di tutti gli insegnanti, la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione di aver assunto, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare le circostanze di pericolo. A tale proposito, vanno distinte, peraltro, due ipotesi.

Se il precettore era presente al momento del verificarsi dell'illecito, egli deve dimostrare di non aver potuto

## Il quadro giuridico

impedire materialmente l'evento, data l'imprevedibilità e la repentinità dello stesso. Nell'ipotesi di bullismo, la prova sarà particolarmente rigorosa, trattandosi di comportamenti caratterizzati da ripetitività. Se, invece, il precettore era assente, è tenuto a provare che l'attività svolta dagli studenti era tale da non comportare alcun pericolo, in considerazione dell'età e della maturità media degli studenti. La responsabilità sussiste, però, in ogni caso, se l'assenza è ingiustificata e i minori non sono stati assegnati alla sorveglianza di altri.

**L'istituto scolastico** - Chiarita nei termini di cui sopra la responsabilità gravante sui precettori, è opportuno ora valutare la posizione degli enti per i quali i precettori stessi operano. A tale analisi si sottrae, naturalmente, l'amministrazione statale, per la quale si deve fare sempre riferimento alla disciplina speciale illustrata più sopra. Nei restanti casi, viene in rilievo il dettato dell'articolo 2049 del Cc, che chiama a rispondere i padroni e i committenti per i danni provocati dall'illecita condotta «dei loro domestici o commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti». Presupposti dell'applicazione di tale norma sono: l'esistenza di un rapporto di preposizione tra soggetto responsabile e autore dell'illecito; l'esistenza di tutti i presupposti dell'illecito; la configurabilità di una dipendenza causale diretta tra il fatto illecito e le mansioni affidate all'autore o, quanto meno, di un rapporto di occasionalità necessaria. Sugli istituti grava una responsabilità indiretta e oggettiva, che prescinde dall'individuazione di una colpa e per la quale non è prevista alcuna prova liberatoria. È fatta salva, però, la facoltà del preponente di agire in regresso nei confronti del preposto per la restituzione di quanto versato a titolo di risarcimento.

**Il danno patrimoniale** - Ma quali sono le conseguenze di tale responsabilità?

Anche sotto questo profilo, vengono in rilievo i principi generali vigenti in materia di responsabilità civile, che, ai sen-

**Prova liberatoria**

Nonostante la prova liberatoria sia formulata dagli articoli 2047 e 2048 del Cc nei medesimi termini («non aver potuto impedire il fatto»), un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ha attribuito al contenuto dell'articolo 2048 del Cc una portata diversa da quella della norma che disciplina la responsabilità dei sorveglianti. Questi ultimi, infatti, possono sottrarsi alla responsabilità dimostrando il fatto positivo dal quale è derivato l'evento di danno (caso fortuito o legittimo impedimento) e la non imputabilità dello stesso al sorvegliante. La prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto illecito del minore si traduce, invece, per genitori e tutori, nella dimostrazione di aver impartito al figlio o pupillo l'educazione e l'istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali e di avere altresì vigilato sulla sua condotta in maniera adeguata all'ambiente, alle abitudini e al carattere del soggetto. A tal fine «non occorre che i genitori provino la propria costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio - ricadendosi, altrimenti, nell'obbligo di sorveglianza che l'articolo 2047 del Cc impone ai genitori di minore incapace - quando per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi» (Cassazione, sezione III civile, 28 marzo 2001 n. 4481). Da tale principio emerge, così, che l'articolo 2048 del Cc disciplina una fattispecie di responsabilità non indiretta, bensì diretta dei genitori per il fatto illecito dei figli minori imputabili, nonché presunta, sia pure *iuris tantum* (in deroga alla generale previsione di cui all'articolo 2043 del codice civile).

si dell'articolo 1223 del Cc, impone al responsabile di risarcire tutti i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'atto di bullismo.

Tradizionalmente, nel concetto di danno si distinguono le due componenti del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.

Nel caso di bullismo, il danno patrimoniale può consistere, ad esempio, negli esborsi da effettuarsi per riparare o riacquistare un oggetto danneggiato o eliminato, come un telefonino, un libro o un paio di occhiali. Danno patrimoniale è, inoltre, quello rappresentato dalle spese mediche affrontate per accertamenti clinici (fisici o psichici) o per l'acquisto di medicinali. Più delicata si fa la questione, se la si considera dal punto di vista dell'eventuale invalidità permanente che potrebbe derivare al minore. Il problema va affrontato tenendo presente che, nella pressoché totalità dei casi, il bullismo riguarda minori non occupati, in quanto impe-

gnati in attività scolastica. Per questo, soprattutto nel caso di lesioni micropermanenti, il minore che non svolge alcuna attività lavorativa deve provare, in un'ottica prognostica, il pregiudizio derivante dalla minore capacità di guadagno nello svolgimento dell'attività lavorativa futura, dimostrando il proprio orientamento circa l'attività lavorativa da intraprendere, considerata anche la posizione sociale ed economica della sua famiglia (in tal senso, Cassazione 26 febbraio 2004 n. 3868).

**Danni morali, biologici ed esistenziali** - Certamente più articolato si presenta lo studio del danno non patrimoniale, nella sua triplice componente: danno morale, danno biologico e danno esistenziale. In ragione dell'età minore dei soggetti coinvolti dal bullismo, l'accertamento di questo tipo di danni va eseguito con particolare scrupolo e rigore, poiché proprio nell'età dell'adolescenza si plasma la personalità dell'individuo. Ciò va sottolineato so-



## Il quadro giuridico

## Precettori e maestri d'arte

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2048 del Cc possono essere considerati precettori gli insegnanti di scuole pubbliche o private, gli istruttori sportivi, gli organizzatori di una settimana bianca, gli assistenti di colonie per vacanza dei minori, gli addetti alla vigilanza dei minori negli istituti di osservazione dei centri di rieducazione per minorenni oltre che i maestri in servizio presso un patronato scolastico. L'assunto è confermato dalla giurisprudenza, in base alla quale «ai sensi dell'articolo 2048, comma 2, del Cc, va qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario» (Cassazione, sezione III civile, 18 luglio 2003 n. 11241). È, invece, maestro d'arte, chi assume poteri e doveri di educazione in senso ampio nei confronti dell'apprendista, cioè colui che apprende un'arte o un mestiere, indipendentemente da uno specifico rapporto di lavoro.

prattutto con riguardo agli episodi resi pubblici con immagini e video diffuse mediante i telefonini o in internet. In questi casi la lesione della dignità della persona è particolarmente grave e ha evidenti ripercussioni sul piano psicologico, anche a lungo termine.

Quanto al danno morale, esso consiste nel turbamento transeunte dell'animo, derivante da un fatto lesivo, configurabile anche solo astrattamente come reato. Per questa ragione, il danno morale può essere riconosciuto anche quando un fatto di bullismo non presenta tutti gli elementi propri del reato; ciò può accadere, ad esempio, nel caso di atto lesivo posto in essere da un minore non penalmente imputabile. Quanto, poi, alla liquidazione del danno, la giurisprudenza tende a quantificarlo come frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico o adeguando il computo alle specificità del caso di specie, legata, ad esempio, all'età, al sesso, al grado di sensibilità della vittima o alla realtà socio-economica in cui vive il danneggiato.

Diversamente, il danno biologico consiste nel pregiudizio arrecato al diritto alla salute, valore costituzionalmente garantito. In questo tipo di danno si distinguono il danno biologico in senso

stretto, inteso come lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, indipendentemente dal risvolto morale o economico del pregiudizio; il danno da vita di relazione, ovvero la lesione dei rapporti con i terzi, che si esplicano nelle diverse attività sociali e ricreative; il danno da rottura dell'equilibrio familiare, cioè l'alterazione degli assetti e dei rapporti di interdipendenza tra membri dello stesso nucleo familiare.

Resta, infine, da considerare il danno esistenziale, ovvero la lesione delle situazioni e degli interessi costituzionalmente riconosciuti, che pregiudica lo svolgimento di attività realizzatrici della persona umana e, per l'effetto, si riflettono sulla vita di relazione del soggetto. Nei casi di bullismo, le voci di danno ora illustrate vanno riconosciute, innanzitutto, in prima persona, alla vittima. Tuttavia, laddove gli effetti negativi della vessazione si ripercuotono in ambito familiare, anche i più stretti congiunti possono accampare il diritto al risarcimento. Se poi la vessazione sfocia addirittura nella morte della vittima minore, i familiari, oltre a conservare il diritto al risarcimento dei danni subiti *iure proprio*, subentrano *iure hereditatis* nella posizione creditoria della vittima, quando il decesso interviene do-

po un certo lasso di tempo dal verificarsi dell'illecito.

Date tali premesse, si impone, peraltro, una breve digressione di stampo processuale. Vale la pena di ricordare, infatti, che, nel nostro ordinamento, il minore, se privo di capacità d'agire (minore non emancipato), non è dotato neppure di capacità processuale. Pertanto egli può stare in giudizio, sia nella veste di attore che di convenuto, solo se adeguatamente rappresentato e sostituito da chi ne ha la rappresentanza sul piano sostanziale, ovvero sia dai genitori o dal tutore.

**Il diritto di credito del danneggiato** - Si segnalano, infine, due tendenze invalse nella pratica, a tutto vantaggio del diritto di credito del danneggiato.

Innanzitutto, si rileva che, in più occasioni, i giudici di merito hanno autorizzato il sequestro conservativo dei beni appartenenti ai genitori di minori responsabili di violenze su coetanei, ritenendo che il necessario *fumus boni iuris* derivasse dalla mancata prova, da parte dei genitori, di aver assolto ai doveri di cura, sorveglianza ed educazione del figlio minore (tribunale di Milano, 18 dicembre 2001). Così, nel dicembre 2004, il tribunale di Milano ha autorizzato il sequestro degli immobili appartenenti ai genitori di alcuni minori indagati per violenza sessuale nei confronti di una ragazzina, ritenendo che il mancato rispetto del dovere di «educazione sentimentale» degli adolescenti fosse emerso dalle modalità delle molestie e dalla negazione della «gravità dei fatti commessi dai figli» da parte dei genitori, secondo i quali causa del comportamento sarebbe stato l'atteggiamento della ragazzina.

Si ricorda, poi, che, nella maggior parte dei casi, gli istituti che ospitano minori per attività formative o ricreative stipulano polizze assicurative volte a escludere o limitare la responsabilità patrimoniale cui gli stessi sono esposti, in considerazione dei danni che i minori possono arrecare ai loro coetanei nell'ambito di tali attività.

## Non c'è una norma penale contro il fenomeno

**I**l diritto penale ha dei precisi limiti strutturali, che spesso non consentono al giudice di rispondere con tempestività e fermezza alle effettive esigenze della collettività. Ciò avviene soprattutto quando un fatto illecito si ramifica nella vita sociale, mette radici e si evolve divenendo un fenomeno antigiuridico sistematico, che crea pericolosità e allarme sociale e mina alla radice la sicurezza della collettività.

È proprio questo il punto nel quale l'ordinamento giuridico del nostro Paese risente della lentezza dell'aggiornamento delle regole di convivenza sociale e, per questo, ingenera nei *cives* le maggiori perplessità circa la sua effettività. Tale situazione si deve registrare, purtroppo, anche con riguardo al fenomeno del bullismo. E infatti, nonostante la progressiva recrudescenza degli episodi di violenza fra minori, nel nostro ordinamento manca una norma penale specifica, diretta a punire in modo mirato questo tipo di comportamenti. Per questo motivo, si rischia di svolgere sul punto considerazioni che potrebbero apparire mere enunciazioni di principio.

**Il contributo giurisprudenziale** - Come spesso accade nei casi di lacune normative, un grande aiuto viene offerto dalla giurisprudenza, che fornisce spunti interessanti, utili a delimitare l'ambito di estensione del fenomeno in esame. Ciò va precisato in quanto non tutti i reati comuni commessi da un minore possono riferirsi *sic et simpliciter* agli atti compiuti dal bullo. Non si deve dimenticare, infatti, che il bullismo sussiste solo laddove comportamenti aggressivi e violenti si sostanziano in atti di prevaricazione che intimidiscono soggetti più deboli rispetto all'autore.

Tale insegnamento si ricava da un'importante sentenza pronunciata dal tribunale per i minorenni dell'Aquila dell'11 aprile 2002 (in «Diritto di famiglia», 2003, 116), segnalata al lettore per il

suo carattere innovativo. Essa segna, infatti, uno spartiacque tra la precedente e l'attuale tendenza giurisprudenziale, in quanto, per la prima volta nel nostro ordinamento, qualifica come atto di «mobbing» un comportamento commesso da minori in danno di un coetaneo. Essa ha aperto, così, uno squarcio nella pigra evoluzione normativa del nostro Paese in materia di devianza minorile. Con un'interpretazione evolutiva del diritto, i giudici abruzzesi, rilevata la volontarietà dell'azione, la persistenza nel tempo e l'asimmetria nella relazione autore-vittima, ha qualificato come «mobbing» un comportamento tipicamente bullistico. Tuttavia, nonostante i commenti positivi che la decisione ha

---

**Come spesso accade  
nei casi di lacune legislative,  
un grande aiuto  
viene offerto  
dalla giurisprudenza  
che fornisce spunti utili  
a delineare l'ambito  
della questione**

---

suscitato negli operatori del diritto, è doverosa una precisazione. La sentenza risente, seppur in modo attenuato, delle spinte indulgenzialistiche che hanno caratterizzato, fino al recente passato, l'atteggiamento dei giudici nei confronti dei minori. E infatti, il collegio, pur avendo accertato la responsabilità dei minori e pur avendo catalogato fra gli atti di «mobbing» la condotta incriminata (percosse a un compagno di scuola psicotrabile per tutta la durata dell'anno scolastico) ha concesso agli autori dell'illecito il beneficio del perdono giudiziale. La decisione è stata motivata sulla presunzione che i minori si sarebbero astenuti in futuro dal commettere altri reati. Tale precisazione non sminuisce,

tuttavia, la portata innovativa della decisione. Essa insegna, infatti, che, ai fini dell'individuazione di casi di mobbing tra minori, è imprescindibile l'accertamento, sul piano oggettivo, della reiterazione della condotta lesiva, e, sul piano soggettivo, di un dolo specifico. Questi due elementi, se concorrenti, consentono di selezionare la particolare fattispecie criminosa del bullismo rispetto alle altre ipotesi di violenza criminosa generica. Tale interpretazione giurisprudenziale collima con le indicazioni fornite in più occasioni dagli psicologi, che ravvisano condotte bullistiche nei comportamenti caratterizzati dall'intenzionalità della condotta, dalla persistenza nel tempo degli atteggiamenti vessatori e dall'asimmetria relazionale tra bullo e vittima. Anche la giurisprudenza ha fatto riferimento a questi indicatori per individuare il «comportamento da bullo», inteso come azione con la quale un minore mira deliberatamente a far del male o a danneggiare un altro soggetto più debole, mediante sistematiche condotte e azioni ripetute per settimane, mesi e persino anni, difficilmente contrastabili da parte della vittima.

**Gli elementi distintivi** - Date tali premesse, e stante soprattutto la carenza di una norma positiva che sanzioni i comportamenti nullistici, risulta evidentemente difficile fornire una precisa elencazione dei reati astrattamente imputabili al bullo. Pur tuttavia, l'attività ermeneutica può condurre a individuare gli elementi distintivi del bullismo in alcune figure di reato disciplinate dal codice penale. Sotto il profilo del bullismo diretto fisico, vengono in rilievo gli atti di violenza fisica perpetrata a danno di persone e cose (pugni, calci, spinte, graffi) e, quindi, i delitti contro la vita e l'incolumità individuale (percosse ex articolo 581 del Cp, lesioni ex articolo 582 del Cp e rissa ex articolo 583 del Cp), contro la libertà personale (sequestro di persona ex articolo 605 del Cp, violenza sessuale ex articolo 609-bis

## Gli orientamenti giurisprudenziali

## Le particolarità del processo minorile

La disamina delle principali tipologie delittuose che potrebbero venire in considerazione nei casi di bullismo non può prescindere da un'analisi processualistica. A tal fine va tenuto ben presente che il fenomeno di cui si discute vede coinvolti soggetti minorenni. Per questo l'analisi deve prendere necessariamente le mosse dallo studio del processo minorile, disciplinato dal Dpr 22 settembre 1988 n. 488. La novella operata dal legislatore nel 1988 ha apportato delle novità importanti a tale processo, che ora si contraddistingue per la ridotta applicazione di misure carcerarie, per la brevità e la gradualità del trattamento nonché per la finalità esclusivamente rieducativa della pena. Al di là di tali caratteristiche, vanno sottolineate le differenze che il processo minorile presenta rispetto al procedi-

mento ordinario. Le specificità sono molteplici. Fra queste si ricordano:

- la particolare composizione del Collegio giudicante, formato, oltre che da membri togati, anche da esperti non togati, come, ad esempio, psicologi;
  - la mancanza di obbligatorietà dell'azione penale;
  - l'esclusione del diritto del danneggiato di esercitare l'azione civile nel procedimento penale avanti il tribunale dei minorenni (articolo 10 del Dpr 448/1988).
- Si tratta di differenze di notevole importanza, che spiegano, in parte, l'atteggiamento indulgente manifestato in passato dai giudici minorili nei confronti dei soggetti devianti e che solo recentemente la giurisprudenza pare aver abbandonato. (M.As. e S.Sa.)

del Cp e violenza sessuale di gruppo ex articolo 609-*octies* del Cp), contro la libertà morale (violenza privata ex articolo 610 del Cp, violenza per costringere a commettere un reato ex articolo 611 del Cp e minacce ex articolo 612 del Cp) e contro il patrimonio (furto ex articolo 624 del Cp, rapina ex articolo 628 del Cp, estorsione ex articolo 629 del Cp, danneggiamento ex articolo 635 del Cp, deturpamento e imbrattamento ex articolo 639 del Cp). Possono, invece, rientrare fra i casi di bullismo diretto verbale, le prese in giro, le offese, gli insulti e le minacce o l'estorsione di beni materiali e denaro, che, in particolari condizioni, possono sfociare in delitti contro l'onore (ingiuria ex articolo 594 del Cp e diffamazione ex articolo 595 del Cp), delitti contro la libertà morale (minaccia per costringere a commettere un reato ex articolo 611 del Cp e minaccia ex articolo 612 del Cp). L'opera di classificazione risulta meno agile, invece, nel caso di bullismo indiretto, che si sostanzia in una violenza di tipo psicologico. Per questo motivo, le conseguenze di un tale atteggiamento sono difficilmente verificabili nei casi concreti. Tuttavia, soprattutto alla luce di recenti casi di cronaca, si può suggerire, in via d'ipotesi, la configurabilità del delitto di istigazione al suicidio (580 del Cp), se, per il peso della vessazione, il minore si sottrae alla violenza togliendosi la vita.

**Atti di «mobbing»** - Tratteggiate, in via meramente prognostica, le ipotesi delittuose astrattamente ravvisabili nei casi di bullismo (valutabili anche sotto il profilo della continuazione e, se del caso, del concorso di persone), è opportuno verificare come la giurisprudenza si è pronunciata in concreto su fattispecie simili. Sulla scia del tribunale dell'Aquila, i giudici hanno qualificato come atti di «mobbing» alcune particolari condotte minorili devianti, e, superando in questo la precedente giurisprudenza, hanno cominciato ad applicare la misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione delle misure alternative.

A tale riguardo si segnala, innanzitutto, la sentenza 19331/2005 della Corte di cassazione, che ha annullato una precedente ordinanza del tribunale per i minorenni di Sassari, in funzione di tribunale per il riesame, che aveva sostituito la custodia in carcere di un minore con il suo collocamento in comunità. Con la propria decisione, la Corte si è posta coraggiosamente in contrasto con il consolidato trend giurisprudenziale, tradizionalmente più indulgente, emettendo un giudizio negativo circa l'attenuazione delle esigenze cautelari. Nell'occasione, la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha affermato un nuovo importante principio, in virtù del quale, al fine dell'applicazione di misure sostitutive al carcere per i reati com-

messi da minori, non basta affermare che la custodia in carcere deve «essere applicata, soprattutto nei confronti dei minori, quando tutte le altre appaiano inidonee», ma è necessario motivare adeguatamente l'applicazione della misura meno affittiva, al fine di comprenderne l'effettiva rispondenza al caso specifico.

**La contestualità** - Ancor più recentemente, e ciò a conferma che spesso la coscienza giurisprudenziale si forma contestualmente a quella sociale e prima degli interventi legislativi, la Corte di cassazione ha affrontato severamente due casi particolarmente gravi di devianza minorile, nei quali sono evidenti le linee distintive delle condotte bullistiche. Si tratta di due fattispecie decise dalla Corte con le sentenze nn. 17082 e 19397 del 2006. Come nel caso precedente, i giudici hanno ravvisato nei casi concreti gli elementi distintivi tipici del bullismo e, riconosciuta la pericolosità sociale dei minori, hanno confermato l'ordinanza del tribunale dei minorenni dell'Aquila, che aveva precedentemente disposto, nei confronti di tre dei quattro imputati minorenni, la misura della custodia cautelare in carcere. La fattispecie in parola si caratterizzava per la giovane età dei soggetti e per la gravità dei reati contestati ai loro autori: violenza sessuale di gruppo (articoli 609-*octies* e seguenti del Cp) e sequestro di persona (articolo 605 del Cp). Nel conferma-



## Gli orientamenti giurisprudenziali

## La relazione tra sesso ed età

Smith e altri (2001) hanno esaminato le strategie comportamentali di risposta utilizzate da vittime comprese tra i 10 e i 14 anni, da cui emerse che le strategie più comunemente utilizzate erano quelle di ignorare i bulli, seguite da «ho detto ai bulli di smetterla» e «ho chiesto l'aiuto di un adulto», mentre le strategie comportamentali di risposta meno utilizzate erano: «sono scappato», «ho chiesto l'aiuto di amici» e «ho pianto».

I bambini più piccoli con maggiore frequenza riportavano di «piangere» e «scappare». Le bambine riportavano con maggiore frequenza di «piangere» e «chiedere aiuto ad amici/adulti», mentre i bambini (maschi) riportavano con maggiore frequenza di reagire aggredendo. In uno studio inglese condotto da Kristensen e Smith (2003) su 305 bambini di un'età compresa tra i 9 e i 16 anni provenienti da 26 classi di quattro scuole differenti della città di Randers (Danimarca) i bambini più piccoli tendevano di più a essere vittime rispetto ai bambini più grandi (20,3% contro 12,5%), presentavano percentuali di bulli più basse (7,2% contro 9,2%) e tendevano a presentare una percentuale maggiore della tipologia bul-

li/vittime (12,4% contro 6,6 per cento).

Rispetto alle strategie comportamentali maggiormente utilizzate è risultato che:

a) «ignorare i bulli» e «ho detto loro di smetterla» sono risultate le reazioni più frequenti;

b) «ho chiesto l'aiuto di una persona adulta» e «chiesto l'aiuto di una persona amica» risultarono di preferenza intermedia;

c) «reagito allo stesso modo» e «piangere» risultano le meno utilizzate.

Per quanto concerne le differenze di genere, in linea generale, le bambine sembrano voler maggiormente ricercare l'aiuto, mentre è stata riscontrata una tendenza preferenziale dei bambini più piccoli rispetto a quelli più grandi di voler raccontare a un genitore o a un insegnante di aver subito atti di bullismo. I ragazzi più grandi si mostrano particolarmente restii a cercare supporto sociale e sono meno inclini a utilizzare risposte tipo «piangere». Queste ricerche suggeriscono che le strategie di risposta variano a seconda del genere e a seconda dello status tipologico lungo la scala bulli-vittime. (V.Cuz.)

re la custodia cautelare in carcere, i giudici di legittimità hanno chiarito che la misura cautelare concretamente applicabile va individuata sulla base di un giudizio prognostico, che tenga nel debito conto la possibile futura condotta dei minori imputati. Nel caso di specie, il collegio ha confermato la custodia cautelare in carcere di alcuni minorenni bulli, in considerazione dello «scellerato sodalizio criminoso» stretto tra gli imputati anche all'interno dell'istituto minorile nel quale erano inseriti, del mancato ravvedimento per le condotte lesive poste in essere e del pericolo che i minori, lasciati in libertà, potessero creare «il panico tra tutti i minori che frequentavano l'istituto».

**Misure restrittive e diritto all'istruzione** - Le pronunce hanno suscitato alcune polemiche, legate alla difficoltà di coordinare l'applicazione delle misure restrittive con l'esigenza di assicurare ai giovani bulli il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, non concretamente esercitabile all'interno degli istituti di pena minorili. Sul punto, alcune delle pronunce richiamate hanno

sottolineato che «...la mancata frequentazione scolastica (dovuta all'attuale restrizione dei giovani in carcere e in comunità) non ha comportato l'asserita interruzione dei processi educativi, poiché tali processi non erano in atto». I giudici di legittimità hanno inoltre rilevato che il disinteresse per lo studio, l'indifferenza ai richiami dei docenti e l'impotenza degli insegnanti a contrastare le condotte violente dei bulli avrebbero potuto turbare la serenità dei compagni. Tali presupposti consigliavano l'applicazione della severa misura restrittiva della libertà personale nei confronti dei giovani delinquenti.

Nel quadro giurisprudenziale così tratteggiato, si distingue anche la recente ordinanza del Gip del tribunale dei minorenni dell'Aquila, datata 21 giugno 2006, con la quale, forse per la prima volta, è stato introdotto in un provvedimento giudiziale il termine «bullismo» per indicare le condotte violente che presentano i caratteri dell'intenzionalità, della persistenza nel tempo e dell'asimmetria di forze. Il giudice abruzzese, particolarmente sensibile al problema della devianza minorile, nel motiva-

re l'applicazione della custodia cautelare in carcere per alcuni adolescenti imputati dei reati di estorsione e sequestro di persona, ha sottolineato che «i genitori dei ragazzi non denunciano questi episodi sia perché li ritengono meri atti di bullismo, sia perché hanno paura di eventuali ritorsioni nei confronti dei loro figli».

Alla luce di tutto quanto detto, sembra appunto invertita quella iniziale tendenza della giurisprudenza minorile all'estensione numerica delle pronunce di immaturità, dei conseguenti proscioglimenti e delle rinunce alla sanzione penale, che talora è giunta alla quasi totale impunità per il minore autore di reato; tutto ciò a vantaggio di un nuovo e più rigoroso indirizzo che si pone di responsabilizzare il minore anche attraverso la percezione del disvalore delle proprie condotte.

Si caldeggia, pertanto, un intervento immediato ed efficace del legislatore nei confronti di un fenomeno, quale quello del bullismo, che geneticamente possiede tutti i tipici germi della devianza violenta.

## Conseguenze disciplinari di natura personale

**N**on tutti sanno che la vita delle comunità scolastiche è regolata, fra gli altri, da un testo normativo di particolare interesse. Si tratta del Dpr 21 giugno 1998 n. 249, meglio noto come «Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria». Il decreto contiene, accanto ad alcune preliminari enunciazioni di principio, l'indicazione dei diritti e dei doveri degli studenti oltre alla chiara definizione dei principi ispiratori della disciplina scolastica e delle relative sanzioni disciplinari. Si ravvisa, così, accanto all'eventuale responsabilità civile o penale del minore, anche una possibile responsabilità disciplinare, di natura strettamente personale. Essa consegue alla violazione dei doveri disciplinari descritti nell'articolo 3 dello Statuto e tratteggiati nel dettaglio dai regolamenti dei singoli istituti scolastici, cui è deputata l'individuazione delle sanzioni, degli organi competenti a irrogarle e del relativo procedimento.

**Uno sguardo all'estero** - In una realtà sempre più globale, è certamente utile allungare lo sguardo oltre i confini nazionali, per verificare quali iniziative vengono adottate dalle organizzazioni internazionali e dagli altri Stati per contrastare il problema.

A livello europeo si segnalano soprattutto i numerosi interventi messi a punto dalle istituzioni comunitarie. Si ricorda, in particolare, l'iniziativa promossa dalla Commissione europea, la quale, attraverso il «Daphne Programme», a far data dal 1997 finanzia progetti nazionali volti a combattere ogni forma di violenza, prima fra tutti quella fra e contro i minori.

Da parte loro, il Parlamento e il Consiglio europeo, con la recente raccomandazione n. 2006/952/Ce, hanno sollecitato l'intervento tempestivo degli Stati membri, affinché si attivino e adottino tutte le misure necessarie a garantire la tutela dei minori e il rispetto della digni-

tà umana nel delicatissimo settore della radiodiffusione e di internet. A tal fine è stata promossa l'attivazione di un dominio internet rivolto ai più piccoli, denominato «kid.eu».

Forse proprio sull'onda di tale iniziativa o, forse, semplicemente perché stanchi di doversi confrontare con casi quotidiani di violenza tra minorenni, molti Stati membri hanno deciso di intervenire.

È recente, ad esempio, la notizia relativa alle misure adottate nel Regno Unito dal ministro dell'Istruzione. D'ora in poi gli insegnanti potranno far uso della forza in caso di scontri a scuola, quando vi è il fondato timore che qualcuno possa farsi male. Essi potranno procedere, inoltre, a perquisizioni corporali,

le, però, le funzioni di Pm, difensore, giurato, cancelliere e giudice sono ricoperte da minorenni. Questi, nel giudicare loro coetanei, applicano sanzioni di natura riparatoria, consistenti, ad esempio, nella condanna allo svolgimento di lavori socialmente utili. Il sistema, introdotto negli anni Novanta del secolo scorso, ha avuto successo ed è stato successivamente introdotto, in via sperimentale, anche nel Regno Unito.

**Le prospettive** - Sino a ora, il fenomeno del bullismo è stato trattato alla luce della vigente disciplina giuridica, sia civile che penale.

Stante l'attualità del problema, non si può tuttavia prescindere da un'analisi degli interventi che si stanno mettendo a punto in sede governativa e parlamentare con riguardo agli atti di vessazione tra minori e che, in prospettiva, potrebbero ridisegnare, in modo sostanziale, l'attuale impianto normativo.

In proposito, va segnalata un'iniziativa legislativa, concretizzata in uno schema di disegno di legge, che prevede, tra l'altro, l'introduzione di una nuova norma incriminatrice, il cui tenore dovrebbe essere all'incirca il seguente: «Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile legame affettivo è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata fino alla metà, e si procede d'ufficio, se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339 del Cp. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nel caso in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

Accanto a tali iniziative, stanti i sempre più numerosi casi di violenza a danno di studenti e insegnanti, recentemente

**L'alunno risponde  
della violazione  
dei doveri descritti  
nell'articolo 3  
dello Statuto degli studenti  
e tratteggiati nel dettaglio  
dai regolamenti  
dei singoli istituti scolastici**

quando vi è il sospetto che qualche studente abbia portato a scuola coltelli, bastoni o pistole. È ammesso, poi, il sequestro di telefonini e di lettori Mp3 e la comminazione di punizioni, come, ad esempio, il dovere di trascorrere il sabato a scuola - quando, ufficialmente, non si tengono lezioni - senza che sia necessario il preventivo nulla osta delle famiglie.

Si ricorda, poi, l'esperienza d'oltreoceano, ove il bullismo rappresenta un problema notevole. Per questo si è cercato di correre ai ripari, mediante l'introduzione del sistema delle «Teen courts», ovvero di speciali tribunali per minorenni, che applicano un processo minorile molto simile a quello ordinario, nel qua-